

## TRIBUNALE MILANO

6 MAGGIO 1985

PRESIDENTE EST.:

PATRONE

PARTI:

LEONE E BENINCASA

(Avv. Baldini)

CEDERNA, BREGA E ALTRI

(Avv. Janni, Boneschi e altri)

**Danno • Danno non patrimoniale  
• Liquidazione • Arricchimento  
del danneggiante • Irrilevanza.**

*La liquidazione del danno non patrimoniale ha funzione risarcitoria e non di sanzione, e perciò non può essere commisurata agli utili conseguiti dall'autore dell'illecito per mezzo della propria azione.*

**Danno • Danno alla reputazione •  
Diminuita attività professionale •  
Prova • Successione temporale •  
Insufficienza.**

*Non costituisce prova di danno patrimoniale derivante da lesione della reputazione (e, pertanto, va respinta la richiesta di risarcimento) la mera successione temporale tra diffusione dell'addebito diffamatorio e diminuito ritmo dell'attività professionale.*

**Danno • Danno alla reputazione •  
Danno alla vita di relazione •  
Elementi.**

*È produttivo di danno alla vita di relazione l'addebito lesivo della reputazione, che comprime la possibilità di affermazione del piano sociale e menoma l'attitudine ai rapporti interpersonali, diminuendo la capacità di concorrenza del soggetto leso.*

**Danno • Danno non patrimoniale  
• Liquidazione • Criteri.**

*Costituiscono criteri per la valutazione del danno non patrimoniale derivante da lesione della reputazione la gravità del fatto, le circostanze in cui esso avvenne, le necessità, le condizioni e la personalità del danneggiato.*

**Risarcimento del danno •  
Riparazione pecuniaria concessa  
in sede penale • Non  
computabilità.**

*La riparazione pecuniaria, ex art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47, concessa in sede penale, non può rientrare nel computo dell'ammontare del risarcimento dei danni, liquidati in sede civile.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.  
(Omissis).**

Con atto di citazione notificato a tutti i convenuti in data 17 giugno 1982 gli attori promuovevano il giudizio di convalida e di merito concludendo per la condanna dei convenuti in via solidale fra loro al risarcimento del « grave danno patrimoniale subito per effetto della diffamazione accertata con sentenza 16 giugno-9 ottobre 1981, n. 1130 della Corte di Cassazione, liquidandosi tale danno nella somma di L. 500.000.000 più interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda a favore di ciascuno degli attori o in quell'altra somma — maggiore o minore — che risulterà di giustizia » con conseguente condanna della Banca che aveva rilasciato la fideiussione al pagamento della somma liquidata e vittoria di spese e di onorari.

Si costituivano ritualmente tutti i convenuti contestando tutte le affermazioni ex adverso proposte e concludendo per la reiezione di tutte le avverse domande sul presupposto della assoluta carenza probatoria sia in ordine alla sussistenza sia in relazione all'ammontare del danno asserito e richiesto.

(Omissis).

Passando al vero e proprio esame di merito della vicenda questo Collegio non può fare a meno di osservare in via del tutto preliminare che le richieste di risarcimento danni avanzate dagli attori debbono essere apprezzate in relazione alle espressioni contenute nell'opera della Cederna ritenute diffamatorie in sede penale e che sono: per Leone:

1) « il padre di Leone ed il fratello Carlo erano Governatori e Primiceri, responsabili cioè del funzionamento dei beni e delle funzioni, della Confraternita dei Pellegrini » (e dunque responsabili dei beni della predetta);

2) Carlo Leone partecipava — col più autorevole fratello — ad una sorta di mercato delle grazie;

3) Carlo Leone ha dato una mano a quella selvaggia edilizia che si chiama Baia Domizia... « il fratello del Presidente ha dunque trescato in... »;

per Benincasa:

1) è stato coinvolto di striscio nello scandalo Lockheed;

2) ha drenato « dalle imprese pubbliche di cui si occupava il denaro che faceva comodo ad imprese private »;

3) ha preteso una tangente di L. 50.000.000 per un'impresa di speculazione in Valtellina;

4) è un grande evasore fiscale.

Trattasi benvero di espressioni potenzialmente idonee ad arrecare gravissimo nocumento poiché di fatto aggrediscono e vulnerano quel personalissimo patrimonio — suscettibile anche di patrimoniale apprezzamento — costituito dalla « immagine sociale » dell'individuo, patrimonio, peraltro su cui si fonda e da cui prende le mosse e le credenziali tutta l'attività dell'individuo nel suo vario atteggiarsi nel campo delle relazioni economiche e sociali.

Ed il danno sofferto dagli attori questo Tribunale è chiamato a quantificare.

A tal fine deve precisare che la pena pecuniaria che in sede penale è stata inflitta ai convenuti Cederna e Brega ex art. 12 della legge sulla stampa ha esclusivamente funzione sanzionatoria ed affatto funzione risarcitoria di tal che essa non può rientrare nel computo dell'ammontare del risarcimento danni agli attori spettante.

Ed invero la stessa norma ex art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47 distingue la

riparazione pecuniaria dal risarcimento dei danni — vuoi patrimoniali che non patrimoniali — e configurandola come sanzione destinata a rafforzare la repressione penale, la determina nel suo ammontare proprio in relazione a quelli che sono i due tipici parametri per la valutazione della gravità del reato e per la congruità delle corrispondenti erogazioni della pena: la gravità della offesa e la diffusione dello stampato (cfr. Cass. civ. 29 ottobre 1965, Sez. III, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 326); pertanto essa può essere irrogata esclusivamente in sede penale ed è indipendente — nel suo ammontare — dall'ammontare del risarcimento del danno di tal che le limitazioni dell'entità di questo alla misura minima e simbolica di 1 lira non spiega nessuna efficacia limitatrice sulla entità della riparazione pecuniaria (cfr. Cass., Sez. II, 4 febbraio 1952, in *Giust. pen.*, 1952, II, 636, 576).

È da rilevare a questo punto che anche la pubblicazione della sentenza disposta in sede penale ha avuto certamente un carattere risarcitorio, ma tale circostanza non può rilevare in questa sede ove il risarcimento viene determinato in forma specifica poiché la pubblicazione della sentenza se ha carattere risarcitorio — e non certo di pena accessorio — lo ha solo limitatamente come mezzo che si adopera per informare la collettività dell'avvenuta restaurazione — tramite la condanna — del diritto violato dalla consumata diffamazione.

Delle sopra estese sentenze del Tribunale di Milano vanno evidenziate alcune interessanti statuizioni in tema di risarcimento del danno per lesione della reputazione, che si sono sintetizzate nelle massime che le precedono.

Si ometterà l'esame di altre questioni più di merito sia in quanto definite dalla Corte di Cassazione in sede penale (Cass. 16 giugno 1981, Cederna, in *Foro it.*, 1982, II, 313 con nota di richiami di G. BONANNO; nonché in *Giur. it.*, 1982, II, 346, con nota di richiami di C. CARDI), sia in quanto le cause sono ancora *sub iudice* e vedono fra i patrocinatori delle parti uno dei direttori di questa *Rivista*.

In entrambe le sentenze si è negata la sussistenza di un danno patrimoniale consistente nella prima del calo dell'attività professionale (gli attori erano avvocati), nella seconda nella mancata rielezionazione alla Camera dei Deputati. Le ragioni del diniego consistono, secondo il Tribunale, nel mancato assolvimento dell'onere probatorio di una correlazione causale fra evento dannoso (lesione della reputazione) e decremento patrimoniale. Non si tratta quindi di accertare il nesso causale tra condotta ed evento (su cui v. in ge-

Tanto premesso e scendendo nel dettaglio è opportuno a questo punto scindere il discorso relativo alla posizione del Prof. Leone da quello relativo alla posizione dell'Avv. Benincasa, non senza prima aver premesso che entrambi lamentano danni patrimoniali (sotto il duplice profilo di danno da lucro cessante e danno alla vita di relazione) e danni non patrimoniali ovvero morali.

Per quanto concerne la posizione del Prof. Leone questo Tribunale a proposito del danno patrimoniale da lucro cessante e pur partendo dal presupposto di fatto contenuto dagli elementi emersi a seguito della disposta istruttoria orale, rileva che da parte dell'attore si è inteso instaurare tra la pubblicazione del libro della Cederna e il successivo diminuito ritmo di attività professionale conseguente il diminuito flusso di nuovi incarichi un rapporto di causa ed effetto quasi in rigido ossequio al brocardo *post hoc ergo propter hoc*.

Tale posizione non può essere condivisa dal Tribunale in quanto per un verso è fin troppo palese che la successione temporale degli aventi non è da sola elemento necessario e sufficiente perché il secondo possa essere ritenuto conseguenza del primo e perché, per altro verso, i fatti enunciati dall'attore e confermati dai testi non sono riconoscibili come conseguenza della pubblicazione del libro della Cederna e quindi della diffu-

sione e propalazione delle affermazioni diffamatorie ivi contenute.

Fra gli elementi di fatto acquisiti con le prove orali e con le documentazioni scritte non emerge un solo elemento che, al di là del dato temporale, valga a confermare l'esistenza dell'asserito rapporto di causalità ed effetto. Né può soccorrere, e si conclude, la norma *ex art. 1226 cod. civ.* perché nel caso di specie manca la prova dell'esistenza del danno.

Più apprezzabile può essere l'altro risvolto del lamentato danno patrimoniale: il c.d. danno alla vita di relazione vale a dire quel danno che — come insegna la S.C. — si risolve « nel pregiudizio economico relativo alla riduzione delle capacità di espansione delle attività del soggetto nelle sfere dei rapporti economici » (cfr. Cass. 13 marzo 1980, n. 1693).

Sta di fatto — invero — che per un verso la professionalità del prof. Leone e l'avviamento del suo studio napoletano hanno trovato conferma nel ricco testimoniale escusso e per altro verso che di certo la pubblicazione del libro della Cederna dovette suscitare curiosità — come è stato confermato — prima e scalpore poi nell'ambiente del foro di Napoli attesa la risonanza che ivi e nella città tutta aveva il nome di Leone ed ogni vicenda legata a quella famiglia.

Ora ritiene per certo il Tribunale che quella serie di espressioni diffamatorie sopra esaminate abbiano avute da sole — senza cioè considerare l'intero contesto dell'opera che di certo quelle espressioni esalta ed enfatizza viepiù — la forza di « appannare » l'immagine dell'attore ed in definitiva di tradursi in una seria compressione delle sue possibilità di ulteriori affermazioni sul piano sociale, in una menomazione dell'attitudine ai rapporti interprofessionali, nella diminuzione delle c.d. « capacità di concorrenza » ed, in una parola, nella « compromissione peggiorativa dell'attività psicofisica del soggetto ».

Ciò è tanto più vero e si afferma in tutta la sua evidenza in rapporto alla peculiare attività svolta dal Prof. Leone tutta improntata all'*intuitus personae* ed all'affidamento in grado di suscitare nei terzi.

Tale danno — è chiaro — non può essere comprovato nel suo esatto ammontare ed in questo caso soccorre la norma

nerale A. DE CUPIS, *Il danno*<sup>3</sup>, I, Milano, 1979, pp. 214 ss.; nonché P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, in part. pp. 26 ss.) quanto di verificare l'esistenza di un danno c.d. indiretto (v. A. DE CUPIS, *op. cit.*, in parte I, p. 64 s.; ma v. le obiezioni di R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 277, in part. p. 283). Ciò non toglie che per accertare l'estensione dei danni risarcibili si finisca per adottare i criteri generalmente applicati in tema di causalità (v. in questo senso, e proprio in relazione ad un caso di lesione della reputazione — commerciale — Trib. Roma 22 giugno 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 636 con nota di C. VERARDI, *Trasmissione di notizie inesatte e nesso di causalità del danno*; nonché l'orientamento consolidato della Suprema Corte: Cass. 10 dicembre 1982, n. 6761, in *Mass. Foro it.*, 1982, 1322; Cass. 3 dicembre 1982, n. 6587, in *Mass. Foro it.*, 1982, 1290; Cass. 11 gennaio 1982, n. 103, in *Mass. Foro it.*, 1982, 23).

Sul preteso collegamento fra diffusione di notizia lesiva della reputazione e mancata elezione v. il precedente, anch'esso negativo, Trib. Roma 5 febbraio 1958, in *Tem. rom.*, 1959, 86. Più in generale sulla reputazione dell'uomo politico v. Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Giust. civ.*, 1980, I, 965, con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*; Trib. Torino 7 luglio 1980, in *Giur. it.*, 1982, II, 278;

della liquidazione equitativa del danno e pertanto il Tribunale, tenuto conto di quanto precede, della potenzialità — diffusiva degli scritti e delle risultanze documentali in atti, reputa equo determinarla in L. 20.000.000 in una cifra — vale a dire — che costituisce pressapoco il 50% del reddito dichiarato come realizzato nel 1978 (L. 38.000.000) anno della pubblicazione del libro della Cerderna.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale e morale del pari esso sussiste come conseguenza del fatto illecito penalmente accertato (art. 185 cod. pen.) e va commisurato alla personalità che l'ha sofferto, il tutto nell'ambito di una valutazione anche qui equitativa, e determinata nella somma di L. 60.000.000, tenuto anche conto dell'epoca in cui fu edito il libro, del conseguente ingiunto perturbamento delle condizioni di animo del soggetto leso, della gravità del fatto dannoso, della posizione personale, sotto l'aspetto sociale e politico, del danneggiato.

Entrambe le somme vanno liquidate in moneta attuale nel senso che in relazione ad essa non compete rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi, nella legale misura, dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Come si è notato nella liquidazione del danno non si è tenuto conto del parametro costituito dagli utili riportati dagli attori e ciò perché il Tribunale respinge un tal criterio, ancorato come è a finalità di mera ritorsione e sanzione, laddove il risarcimento deve avere come unico parametro le necessità, le condizioni e la personalità del danneggiato.

*Mutatis mutandis* più agevole e spedito si presenta l'esame della posizione del Benincasa ed a tal proposito il Tribunale, richiamate tutte le argomentazioni già svolte, ritiene del tutto carenti le prove in ordine alla esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante, mentre quanto al danno patrimoniale della vita di relazione ed al danno non patrimoniale, equo ritiene liquidarli ex art. 1226 cod. civ. rispettivamente in L. 30.000.000 e L. 50.000.000 sempre in moneta attuale con gli interessi nella legale misura dalla data della sentenza al saldo. Deve precisare il Collegio che la differenza in meno liquidata al Benincasa come danno morale trova la sua giu-

stificazione nella differenza delle due personalità e della loro collocazione nella scena socio-politica, mentre la differenza in più liquidata al secondo come danno c.d. « alla vita di relazione » è conseguenza del fatto che la diversa caratterizzazione dell'attività svolta dall'uno e dall'altro degli attori fu elemento che determinò un maggior danno per il Benincasa, come conseguenza delle attività diffamatorie dei convenuti.

I convenuti pertanto vanno condannati in via fra loro solidale ed in solido con l'istituto bancario fidejussore nei confronti del quale non c'è azione diretta dagli attori ma che è condebitore solidale in virtù del rapporto fidejussorio, al pagamento a favore del Prof. Leone e dell'Avv. Benincasa delle complessive somme di L. 80.000.000 per ciascuno — oltre interessi legali della sentenza al saldo — a titolo risarcimento danni conseguenti i fatti di diffamazione già accertati in sede penale.

Le spese seguono la soccombenza ed i convenuti in via solidale fra loro sono condannati a rifondere a favore degli attori unitariamente quelle da questi sostenute nel presente grado di giudizio e che, tenuto conto della quantità e qualità delle questioni trattate e dell'esito della vicenda, si liquidano in complessive L. 12.452.477 cui L. 530.050 per spese, L. 2.928.000 per diritti e L. 7.700.000 per onorari difensivi e L. 2.293.527 per la procedura di sequestro, oltre le successive occorrendo.

(Omissis).

Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215 con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*. Nonché v. G. DE NOVA, *Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione dei massa*, Milano, 1979, p. 106.

La prima delle sentenze riportate ha riconosciuto agli attori una lesione alla vita di relazione. La definizione che ne viene data non coincide perfettamente con quella solitamente data dalla Suprema Corte che lo intende come compromissione della capacità psico-psichiche del soggetto che incide nella esplicazione di attività complementari o integrative rispetto all'attività lavorativa normale dell'infortunato ed ai riflessi su essa (così Cass. 13 dicembre 1982, n. 6847, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1665). L'accentuazione che invece viene fatta dalla sentenza in esame sugli aspetti dell'attività professionale degli attori, appare confermare le critiche rivolte dalla incertezza della figura del danno alla vita di relazione ed alla sua configurazione come autonomia specificazione del danno patrimoniale (così G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 367 ss.). Per una diversa e più positiva valutazione v. F.

## TRIBUNALE MILANO

27 MAGGIO 1985

PRESIDENTE: ZOTTI

ESTENSORE: VANONI

PARTI: CARUSO

(Avv. Gerbino, Stompanato)

CEDERNA, BREGA E ALTRI

(Avv. Boneschi, Janni e altri)

**Danno • Danno patrimoniale •  
Addebito diffamatorio •  
Insuccesso elettorale • Nesso di  
causalità • Mancata prova •  
Irrisarcibilità.**

*La mancata rielezione di un parlamentare non rientra — in assenza della prova di uno stretto nesso di causalità — fra i danni derivanti dalla diffusione di notizie lesive della reputazione.*

**Danno • Danno non patrimoniale  
• Pubblicazione sentenza penale  
di condanna • Funzione di  
risarcimento in forma specifica.**

*La pubblicazione della sentenza penale di condanna ha anche funzione risarcitoria e deve essere tenuta presente nella liquidazione del danno non patrimoniale, ancorché essa non copra tutta l'area del pregiudizio morale.*

MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, Napoli, 1983, p. 114 ss.

Sui criteri per la valutazione del danno non patrimoniale v. G. BONILINI, *op. cit.*, p. 390 ss., ove ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; nonché G. VISINTINI, *La responsabilità civile nella giurisprudenza*, Padova, 1967; R. LANZILLO, *Osservazioni in tema di liquidazione dei danni non patrimoniali*, in *Temi*, 1966, 7.

Quelli adottati dal Tribunale di Milano trovano ampie conferme in giurisprudenza: v. Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 13 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*) (ove sono indicati la gravità del fatto, la diffusione dell'addebito, la personalità dell'offeso, la qualità del veicolo di informazione); v. inoltre Cass. 10 gennaio 1983, Greco, in *Giust. pen.*, 1983, III, 591; Cass. 7 novembre 1980, n. 5387, in *Mass. Foro it.*, 1980, 1051.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato il 2, 6 e 5 aprile 1982 Ignazio Caruso conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale rispettivamente la S.p.A. Giangiacomo Feltrinelli, Camilla Cederna e Giampiero Brega, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni materiale e morali dall'attore subito a motivo della diffamazione aggravata commessa col mezzo della stampa mediante pubblicazione del libro « Giovanni Leone, la carriera di un presidente », di cui la Cederna è autrice, la S.p.A. Feltrinelli editrice ed il Brega direttore editoriale di quest'ultima. La responsabilità dei convenuti risultando dal giudicato penale — sentenza Tribunale di Varese 28 giugno 1979, Corte Appello di Milano 16 giugno 1980, Corte di Cassazione 16 giugno 1981 — l'attore lamentava che, in conseguenza del discredito derivatogli dalla pubblicazione del suddetto libro, egli non fosse stato rieletto al Parlamento alle elezioni politiche del 1979, e per tale danno chiedeva un risarcimento complessivamente pari a L. 200.000.000 (L. 120.000.000 per mancato introito di indennità parlamentari e L. 80.000.000 per la campagna elettorale 1979), oltre a L. 300.000.000 quale ristoro dei danni morali. Si costituivano tutti i convenuti, resistendo alle avverse domande: in particolare sottolineavano che il danno subito dal Caruso derivava da soli due brani del libro citato, ed era stato risarcito mediante la pubblicazione, ex art. 186 cod. pen., della sentenza penale che aveva riconosciuto la sussistenza della diffamazione e mediante il pagamento, ex art. 12 legge sulla stampa, di L. 15.000.000; negavano comunque l'esistenza di un nesso di causalità tra la pubblicazione del libro e l'insuccesso politico dell'Avv. Caruso.

(Omissis).

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Il giudicato penale stabilisce definitivamente l'esistenza della diffamazione a danno dell'attore Avv. Ignazio Caruso e ne determina anche i limiti oggettivi. La sentenza 16 giugno 1980 della Corte d'Appello di Milano esclude infatti il carattere illecito di alcune frasi che erano state ritenute diffamatorie in primo grado, e cristallizza gli estremi del reato nei due seguenti passi del libro incriminato:

« per i suoi arbitrii sindacali, i suoi favoritismi, i suoi guadagni ed il moltiplicarsi dei suoi beni, villa a Sorrento, appartamento a Vico Equense, appartamento a Roma in via Petrarca, trasformazione e rinnovo del suo castello in Acerra »... « fascista di grosso calibro, usava girare con la pistola in tasca. Processato dopo la guerra... ». Questi essendo i contorni oggettivi del reato, nessuna questione è sollevata a riguardo della astratta responsabilità per i danni di tutti e tre i convenuti. Il dibattito è sull'esistenza dei danni conseguenti l'illecito e sulla loro quantificazione; in proposito si osserva quanto segue. Il Caruso lamenta, sotto il profilo strettamente patrimoniale, che la pubblicazione del libro della Cederna e la diffusione dei brani diffamatori abbiano provocato il suo insuccesso elettorale alle consultazioni politiche del 1979, con conseguente sua mancata rielezione — l'attore era stato infatti eletto deputato al Parlamento nelle elezioni del 1976. In proposito la difesa attrice ha chiesto ed ottenuto di provare per testi che durante la predetta consultazione elettorale furono fatti circolare nei paesi della circoscrizione Napoli-Caserta, ove si era candidato il Caruso, dei volantini riportanti gli apprezzamenti negativi della Cederna, che tali volantini furono oggetto di commenti negli ambienti politici e tra gli elettori e che questi ultimi, contattati dai sostenitori del Caruso, ebbero a dichiarare di non potere dare il proprio appoggio a un candidato definito violento e disonesto. La prova è stata esperita, ma il Tribunale non ritiene che l'esito della stessa possa fondare con sicurezza l'esistenza di uno stretto nesso di causalità tra l'illecito dei convenuti e l'effetto pregiudiziale — mancata rielezione — lamentata dal Caruso. Infatti, se anche tutti e cinque i testi ricordano di aver veduto il predetto volantino, nessuno ne riporta con esattezza il contenuto, sì che non è dato sapere se le affermazioni diffuse furono quelle poi definitivamente riconosciute diffamatorie — o non per caso altre, magari poco lusinghiere per il soggetto ma non illecite in quanto veritiere. Non è poi chiaramente emersa dalle testimonianze se e quanti furono gli elettori che si determinarono a non votare per il Caruso per l'effetto negativo del libro e del volantino: le disposi-

zioni sono sul punto sfumate, un teste (Praticò) riferisce che « alcune persone hanno espressamente dichiarato che non avrebbe dato il voto di preferenza al Caruso sia per il contenuto del volantino che per gli altri motivi personali », introducendo una concausa di cui non è dato valutare la consistenza; un altro teste (Iannalfo) al contrario dichiara che « altri, ad onta delle voci di cui prima, mi assicurarono che l'avrebbero votato », con ciò dimostrando che l'effetto negativo della pubblicazione diffamatoria non era necessariamente la mancata preferenza, ossia che a quest'ultima concorsero anche altri e insondabili motivi. Non è dato comunque sapere se, quand'anche il Caruso avesse riportato nel 1979 lo stesso numero di voti che nel 1976 l'avevano fatto eleggere al Parlamento, ciò sarebbe stato sufficiente ad includerlo tra gli eletti: i documenti prodotti dalla difesa convenuta infatti mostrano che, nelle consultazioni del 1979 (erroneamente indicato come 1982 nel doc. 3 di parte Feltrinelli/ Brega), il primo dei non eletti aveva ottenuto un numero di preferenze superiore a quelle conseguite dal Caruso nella precedente elezione.

In conclusione non consta che la mancata elezione al Parlamento Italiano del Caruso derivi, in stretto nesso di causalità, dalla diffamazione di cui è causa. Nessun risarcimento può pertanto essere riconosciuto all'attore per tale voce di danno patrimoniale.

Spetta invece sicuramente al Caruso il ristoro del danno non patrimoniale, c.d. morale, consistente nell'afflizione spiri-

Divergenti invece le posizioni circa l'utilizzabilità dell'elemento delle condizioni socio-economiche delle vittime e dei danneggiati per determinare il *quantum* da liquidare: a favore v. Trib. Roma 19 gennaio 1980, in *Temì rom.*, 1981, 68; *contra*: Cass. 13 ottobre 1980, n. 5484, in *Resp. civ.*, 1981, 403.

La prima sentenza nega che il risarcimento del danno non patrimoniale possa avere natura sanzionatoria. Non condividono tale posizione A. DE CUPIS, *op. cit.*, II, p. 232; nonché G. BONILINI, *op. cit.*, *passim*; R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 300. Sulla questione, recentissimamente, v. C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, p. 234 ss.

Sull'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 48 sono contrari alla cumulabilità della riparazione pecuniaria con il risarcimento del danno non patrimoniale V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Torino, 1956, p. 313; nonché A. JANNITTI PIROMALLO, *La legge sulla stampa*, Roma, 1957, p. 121; C. CANTARANO, *Codice della legislazione sulla stampa*, Roma, 1976,

tuale e psicologica subita a causa dell'illecito di cui si tratta. È vero che, a tale fine, si deve valutare anche la funzione risarcitoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna della Cederna e del Brega: pubblicazione avvenuta con un certo risalto, su due settimanali e tre quotidiani, di cui è indubbia l'efficacia riparatoria del danno arrecato all'onore e alla personalità dell'offeso. Ma tale forma di risarcimento per così dire per forma specifica non copre tutta l'area di pregiudizio morale inferto al Caruso: se molti hanno letto della sentenza, o ne hanno sentito parlare, ad altri può essere sfuggito, né la scarna prosa del dispositivo va sicuramente e totalmente a sovrapporsi alla suggestiva impressione derivata dal più brillante e incisivo testo della Cederna. Né, comunque, la pubblicazione della sentenza ripaga il Caruso della sofferenza psichica subita, delle presumibili difficoltà di relazioni personali, specialmente se si tiene conto il contesto politico-sociale in cui si collocava l'attore e la sua indubbia qualità di « uomo pubblico ». Per un pubblico amministratore l'accusa di essere violento e disonesto — tali essendo in sintesi gli attributi che emergono dai due sopra citati passi del libro della Cederna — può avere un effetto distruttivo della stima sociale e del consenso popolare, e questo viene apprezzato dal Tribunale nei suoi riflessi psicologici e morali sull'attore. Tenuto conto dunque delle oggettive specificazioni dell'illecito di cui si discute, della diffusione del libro e del suo contenuto diffamatorio (come emerso anche dalla prova testimoniale), della personalità pubblica dell'offeso, il Tribunale ritiene equo determinare in L. 50.000.000 (cinquantamiloni) — in moneta attuale, e comprensivi di interessi fino alla data odierna — il risarcimento dovuto dai convenuti per il danno morale avuto dall'attore.

Nessuna compensazione può essere effettuata con quanto già percepito dall'Avv. Caruso a titolo di sanzione comminata alla Cederna e al Brega ex art. 12 legge sulla stampa. Ritiene infatti il Tribunale che tale « riparazione pecu-

niaria » vada configurata come una sanzione destinata a rafforzare la repressione penale, posta pertanto a tutela di un interesse pubblico ancorché si connoti come sanzione di natura civile nella misura in cui può essere comminata solo a richiesta di parte. Ma si tratta pur sempre di una funzione sanzionatoria, indipendente e distinta dal risarcimento del danno — come testualmente espresso anche dal citato art. 12 —, tant'è vero che può essere irrogata solo in sede penale.

Il credito dell'attore viene dunque determinato nella complessiva somma di L. 50.000.000 (cinquantamiloni), con gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Spetterà altresì al Caruso il rimborso delle spese di difesa, che si liquidano, in complessive L. 8.767.190 di cui L. 541.190 per esborsi, L. 4.026.000 per i diritti e L. 4.200.000 per onorari (con riferimento alla somma attribuita, ex art. 6 tariffa civile D.M. 22 giugno 1982). Non si ravvisano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione della presente sentenza.

(*Omissis*).